

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Efficacia dell'attività ispettiva dell'Ispesl)	10
Missioni vevolevoli nella seduta del 24 giugno 2003	3	(Sezione 6 – Iniziative a favore dei medici specializzandi)	11
Progetti di legge (Annunzio; Cancellazione dall'ordine del giorno di una proposta di legge; Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 7 – Ipotesi di chiusura dell'ospedale di Malcesine e rispetto dei livelli essenziali di assistenza nella regione Veneto)	12
Autorità per l'energia elettrica e il gas (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 8 – Scelta della sede del centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia)	13
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 9 – Misure a tutela dei lavoratori per prevenire il rischio della diffusione del virus della SARS in Italia)	15
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 10 – Delibere delle ASL per il controllo dell'emigrazione sanitaria infra-regionale)	15
Interrogazioni	6	Mozioni Giovanni Bianchi ed altri n. 1-00206, Burani Procaccini ed altri n. 1-00227 e Violante ed altri n. 1-00228 sulla protezione dei minori nelle aree interessate da conflitti armati	17
(Sezione 1 – Assassinio del giovane Giacomo Turra in Colombia)	6	(Sezione 1 – Mozioni)	17
(Sezione 2 – Riforma delle funzioni della NATO)	8	(Sezione 2 – Risoluzione)	21
(Sezione 3 – Iniziative diplomatiche a favore del rispetto dei diritti umani, civili e politici a Cuba)	8		
(Sezione 4 – Ipotesi di alleanza tra Alitalia e Volare group)	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) nn. 1574-2131-2900-C	23	(Sezione 4 – Articolo 13 e relative proposte emendative)	30
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	23	(Sezione 5 – Articolo 15 e relative proposte emendative)	32
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	23	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	36
(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	23	Mozione Cima ed altri n. 1-00159 sulla gestione delle risorse idriche	39
		(Sezione 1 – Mozione)	39

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 24 giugno 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Lulli, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Micciché, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pisicchio, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Bova, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Cordoni, Cristaldi, Delbono, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Di Teodoro, Diana, Didoné, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lulli, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni,

Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Micciché, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pisicchio, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 giugno 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche » (4095);

MAZZOCCHI ed altri: Modifiche all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni » (4096).

Saranno stampate e distribuite.

Cancellazione dall'ordine del giorno di una proposta di legge d'iniziativa popolare e sua restituzione al comitato promotore.

Dalla verifica e dal computo delle firme dei sottoscrittori della proposta di legge di iniziativa popolare: « Unificazione al 10

per cento dell'aliquota IVA sui consumi domestici di gas metano e nuovo metodo di calcolo della base imponibile » (4016), effettuati ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è risultato che i firmatari della proposta medesima non raggiungono il numero di cinquantamila previsto dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

La proposta di legge deve quindi ritenersi non validamente presentata e sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno e restituita al comitato promotore.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.

Le seguenti proposte di legge, già assegnate alla VI Commissione permanente (Finanze), sono assegnate, in sede referente, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), per consentirne l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento con le proposte di legge nn. 430, 2078, 2847 e 3906:

PATRIA ed altri: « Disposizioni in materia di trattamento fiscale della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (1600), *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV;*

BENEDETTI VALENTINI: « Nuove norme in materia di commercializzazione dei tartufi » (1658), *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV.*

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di leg-

ge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VITALI: « Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale » (2437) *Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

PAOLO RUSSO: « Disciplina della figura professionale dell'operatore addetto ai servizi di tutela » (3195) *Parere delle Commissioni II, V, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SODA ed altri: « Istituzione del "Giorno della Costituzione" in memoria dell'approvazione della Costituzione della Repubblica » (3946) *Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

PAROLI: « Istituzione della figura professionale di medico stomatologo » (3861) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 23 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le osservazioni e le proposte dell'Autorità stessa in merito al disegno di legge recante « Rioridino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi » (3297).

Il suddetto documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 18 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie (245).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 luglio 2003.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 20 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'esercizio finanziario 2003,

concernente contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (246).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 luglio 2003.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 23 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno 2003 (247).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 luglio 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Assassinio del giovane
Giacomo Turra in Colombia)*

A)

RUZZANTE, RAMPONI, CHIARO-MONTE, FOLENA, CEREMIGNA, LUIGI PEPE, CENTO, GIULIETTI, GRILLINI, CRISCI, FISTAROL, BOLOGNESI, CARBONI, CRUCIANELLI, REALACCI, LULLI, FIORI, RUSSO SPENA, QUARTIANI, NICOLA ROSSI, MARIOTTI, ADDUCE, PANATTONI, PISCITELLO, RUGGHIA, ANNUNZIATA, MONTECCHI, LETTIERI, VIOLANTE, PISTONE, BUEMI, RIZZO, TOCCI, GRIGNAFFINI, EMERENZIO BARBIERI, ANGIONI, BIELLI, ASCIERTO, FRIGATO, CICCHITTO, DEIANA, AMICI, VALPIANA, OLIVERIO, NIGRA, POLLASTRINI, BANDOLI, MOTTA, JANNONE, CAZZARO, PANIZ, MAURA COSSUTTA, BONITO, CIMA, FILIPPESCHI, GERARDO BIANCO, ROTUNDO, TRUPIA, LUCIDI, INNOCENTI, SERENI, ZUNINO, GIACCO, ROCCHI, ZANELLA, SQUEGLIA, OTTONE, LUMIA, SINISCALCHI, DIANA e PISAPIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 4 settembre del 2002 è stato il settimo anniversario della morte del giovane studente padovano Giacomo Turra, barbaramente assassinato in Colombia;

siamo ancora molto lontani dall'individuazione dei colpevoli e della verità;

intanto, la situazione politica colombiana si è ulteriormente complicata;

il Presidente neoeletto Uribe, tra le altre cose, ha annunciato i seguenti provvedimenti: la proclamazione dello stato d'emergenza, la limitazione dei poteri della Corte costituzionale, l'attribuzione di facoltà giuridiche all'esercito, l'eliminazione di organismi a difesa dei diritti umani, come la *Defensoria del pueblo*;

sarà molto difficile che il nuovo Presidente, considerato il suo legame con l'esercito, favorisca l'individuazione dei colpevoli, visto che in primo grado alcuni militari erano stati accusati dell'omicidio;

sono trascorsi due anni dal momento in cui la famiglia — tramite i suoi legali a Bogotá — ha presentato ricorso alla Suprema corte di cassazione contro le due scandalose sentenze di assoluzione dei poliziotti accusati dell'omicidio;

la Corte suprema non ha respinto il ricorso, ritenendolo formalmente corretto;

la Corte si è riservata di esaminarlo per valutarne i contenuti, decidere se accettarlo e, quindi, riaprire il processo oppure respingerlo;

è una fase questa estremamente delicata ed è importante che il Governo italiano, attraverso la nostra diplomazia, ribadisca alle autorità colombiane la ferma volontà di ottenere piena giustizia su questo caso, confermando con determinazione quell'impegno che il Parlamento italiano, con il consenso di tutte le forze politiche, ha più volte espresso in questi anni;

nel caso in cui la Corte suprema respinga il ricorso rimane la possibilità di rivolgersi alla *Conferencia intramericana de los derechos humanos*, che si è già dichiarata competente per esaminare il caso di Giacomo Turra, vista la presunta violazione dei diritti umani;

hanno chiesto giustizia per Giacomo Turra anche sei premi *Nobel* e l'Accademia dei lincai;

vi è stato un caso analogo a quello di Giacomo Turra, sempre in Colombia, che ha colpito un cittadino spagnolo, Inigo Eguiluz, che è stato ucciso insieme ad un sacerdote colombiano. Anche in quel caso era stato ipotizzato da parte delle autorità colombiane un incidente stradale. Nel gennaio del 2001 i poliziotti autori dell'omicidio volontario sono stati condannati a 29 anni di carcere;

la famiglia di Giacomo Turra, da sette anni, si batte con grande coraggio per ottenere finalmente giustizia, supportata dalla società civile che intorno a questo caso si è ampiamente pronunciata e mobilitata, sia a livello nazionale che internazionale, con numerose e significative prese di posizione —:

se il Governo sia a conoscenza del caso Turra e dell'andamento del processo tuttora in corso in Colombia;

quali siano le relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Colombia, dopo l'elezione del Presidente Uribe;

se al Governo italiano abbia avuto occasione di sottoporre al nuovo Governo colombiano la « questione Turra »;

nel caso in cui questo non sia successo, quando il Governo preveda di affrontare la questione;

cosa il Governo intenda fare per consentire alla famiglia Turra di ottenere giustizia;

quali strumenti il Governo intenda adottare per sollecitare le istituzioni colombiane, affinché individuino e condannino

alla giusta pena i responsabili dell'omicidio del giovane ragazzo padovano. (3-01351)

(16 settembre 2002)

INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la Corte suprema colombiana ha confermato la sentenza con cui, a suo tempo, un tribunale militare aveva assolto i cinque poliziotti accusati di aver ucciso a Cartagena, nel settembre del 1995, lo studente padovano Giacomo Turra;

secondo la sentenza: « Nel *dossier* esaminato non esistono indizi probatori per condannare i cinque agenti e quindi si conferma l'assoluzione... Molto probabilmente Turra è deceduto a causa del consumo di droga e *alcol* e per i colpi che lui stesso si è inferto nel commissariato di polizia di Cartagena... »;

secondo la Corte non esisterebbero le prove che la morte di Giacomo sia stata causata dalle percosse degli agenti;

così, ci sono voluti sette anni per vedere negata la giustizia a Giacomo, ai suoi familiari, ai suoi amici;

a quanto risulta all'interrogante, l'ambasciata italiana in Colombia non ha avvertito i familiari di Giacomo della sentenza;

il Governo italiano non ha, in nessuna dichiarazione ufficiale, protestato contro le autorità colombiane per non aver individuato e condannato gli omicidi di un giovane ragazzo italiano, visto che — con ogni evidenza — di omicidio si tratta e non certo di morte a causa di colpi che lo stesso Turra si sarebbe inferto;

il Parlamento italiano, senza distinzione, ha chiesto più volte giustizia per Giacomo Turra —:

come giudichi il Governo la scandalosa sentenza della Corte suprema colombiana;

se il Governo non ritenga molto grave il fatto che l'ambasciata italiana in Colom-

bia non abbia avvertito i familiari e se non ritenga doveroso esprimere tutto il proprio dissenso verso le autorità colombiane;

in che modo il Governo intenda tutelare i diritti umani di un cittadino italiano barbaramente ucciso fuori dal proprio Paese, dando così seguito alle sollecitazioni di decine di parlamentari italiani. (3-02403)

(23 giugno 2003)

(ex 4-04560 del 21 novembre 2002)

(Sezione 2 – Riforma delle funzioni della NATO)

B)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente degli Stati Uniti d'America ha dichiarato, in relazione alle nuove funzioni che, a suo giudizio, dovrà assumere la Nato, che « ... per essere certi che l'alleanza resti un'organizzazione rilevante, il modo è di puntarne l'attenzione sulle reali minacce alla libertà, affrontare queste minacce e trovare il modo di lavorare insieme per raggiungere il nostro obiettivo: un mondo di pace (si veda *la Repubblica* di mercoledì 20 novembre 2002, alla pagina 13);

è evidente che ci troviamo di fronte ad una vera e propria modificazione dell'oggetto sociale dell'alleanza;

peraltro, appare altrettanto evidente il rischio di una sovrapposizione dei compiti della nuova Nato, prefigurata dal Presidente degli Stati Uniti, con i compiti e le funzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con il pericolo rappresentato dalla presenza di un'organizzazione di tipo militare che si muove al di fuori e, teoricamente, anche contro le risoluzioni dell'Onu;

questa eventualità può generare confusione giuridica e contribuisce allo svuotamento definitivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite —:

se non ritenga di dover esprimere con chiarezza il pensiero del Governo italiano sull'annunciata riforma dell'oggetto sociale della Nato e sulla potenziale conflittualità che una tale modificazione può creare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite. (3-01608)

(20 novembre 2002)

(Sezione 3 – Iniziative diplomatiche a favore del rispetto dei diritti umani, civili e politici a Cuba)

C)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

approfittando della concentrazione dell'opinione pubblica mondiale sulle tragiche vicende belliche che sconvolgono la terra irachena, Fidel Castro si è nuovamente espresso in una *performance* tipicamente comunista, incarcerando ottanta attivisti per i diritti umani;

Elizardo Sanchez, uno dei *leader* dei dissidenti cubani, ha dichiarato: « Questa forma di repressione è la peggiore che si ricordi nella storia di Cuba, senza escludere l'era coloniale. Mai prima d'ora tanta gente è stata così severamente punita per dei crimini di pensiero. Sono veramente prigionieri di coscienza (si veda *Il Secolo d'Italia* di martedì 8 aprile 2003, alla pagina 11);

Governi ed associazioni del mondo intero hanno — inutilmente — elevato una forte protesta per questo ennesimo crimine del dittatore comunista cubano contro la libertà, giustificato con la risibile giustificazione secondo cui gli attivisti ar-

restati sarebbero »traditori« che cospirano con gli Stati Uniti d'America per rovesciare il Governo cubano;

appare francamente inammissibile che la comunità internazionale si »lavi la coscienza« limitandosi ad un'eterea protesta, che si aggiunge alle migliaia di proteste che costellano il quarantennio interminabile di feroce dittatura comunista di Fidel Castro —:

quali concrete iniziative di carattere diplomatico intenda assumere per favorire la liberazione degli attivisti arrestati a Cuba e per richiedere il ripristino delle più elementari libertà personali e collettive all'interno della comunità civile cubana. (3-02183)

(9 aprile 2003)

**GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VE-
DOVE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la fucilazione, avvenuta a Cuba, di tre persone, in quanto presunti responsabili del sequestro di un traghetto, nulla aggiunge al carattere criminale del regime comunista, che da quarant'anni incarcera, tortura ed uccide i propri cittadini;

come in ogni Paese autenticamente comunista, la pretesa di esercitare il diritto di libertà di espressione è considerata un grave reato;

settantacinque dissidenti sono stati condannati — mentre l'attenzione dell'opinione pubblica era concentrata sugli eventi bellici in terra irachena — a pene detentive variabili da sei a ventotto anni;

in questi giorni persino il premio *Nobel* per la letteratura (e comunista convinto) Josè Samarago ha preso le distanze dalle iniziative criminali e liberticidi di Fidel Castro e dell'apparato poliziesco repressivo del regime;

l'indulgenza, di cui sembra godere Fidel Castro, non ha ragione d'essere ed anzi produce l'effetto di stimolare ulte-

riormente la pratica dell'assassinio e della carcerazione per tutti coloro che non sono (e non vogliono sentirsi) comunisti;

il mondo libero, che ha ritenuto di poter legittimamente utilizzare le forze armate per riportare la libertà in Iraq, si limita a formali, reiterate ed inutili proteste, nella piena consapevolezza della totale indifferenza del satrapo che regna sull'isola di Cuba;

la mancata adozione di adeguate misure contro i crimini comunisti a Cuba rischia di accentuare i meccanismi di stolta complicità che molti Paesi occidentali manifestano nei confronti del regime castrista —:

se non ritenga di assumere le più gravi iniziative diplomatiche nei rapporti bilaterali con lo Stato cubano, per evitare di appartenere al coro di silenziosa complicità che da troppi decenni tende a nobilitare di rivoluzione la pratica volgarmente comunista dell'omicidio e della carcerazione. (3-02203)

(15 aprile 2003)

REALACCI, GIACHETTI e MOSELLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nell'ultimo periodo a Cuba si è registrata un'ulteriore stretta repressiva verso il dissenso politico e verso i tentativi di « fuga » dal Paese, fino all'episodio che ha portato alla fucilazione di tre cittadini cubani arrestati dalla guardia costiera mentre cercavano di raggiungere in battello la Florida;

tali pratiche, come ogni sistematica violazione dei diritti umani, civili, politici, sono inaccettabili e vanno condannate;

nel giudizio complessivo sul regime cubano occorre tenere conto di tutti gli aspetti della condizione politica, sociale e civile di Cuba, dunque anche dei notevoli risultati raggiunti nella riduzione delle diseguaglianze sociali e nel dare accesso a tutti all'istruzione e a servizi sanitari adeguati;

va condannato l'embargo cui da molti anni gli Stati Uniti sottopongono Cuba, per le sue gravi conseguenze sociali ed economiche sulla popolazione e anche perché finisce col restringere le possibilità di un avvio di transizione democratica;

va incoraggiato lo sforzo messo in atto da molti Paesi europei per accrescere i contatti e le relazioni economiche e culturali con Cuba;

recentemente membri del Governo, oltre che esponenti sia della maggioranza che dell'opposizione, si sono recati in visita a Cuba, incontrando responsabili politici di alto livello e concludendo accordi di cooperazione in campo economico e culturale —:

se i rappresentanti ufficiali del Governo italiano in visita a Cuba abbiano manifestato con chiarezza e forza al Governo cubano la condanna per le violazioni dei diritti umani, civili e politici e l'auspicio di una progressiva democratizzazione del regime cubano;

se e quali passi il Governo abbia compiuto o intenda compiere per rappresentare al Governo cubano il disagio e la preoccupazione dell'Italia per questo recente inasprimento delle misure di repressione. (3-02404)

(23 giugno 2003)

(ex 4-06103 del 16 aprile 2003)

(Sezione 4 – Ipotesi di alleanza tra Alitalia e Volare group)

D)

TIDEL. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

corrono voci insistenti sull'ipotesi di un'alleanza tra Alitalia e Volare Group, con l'intento di istituire una compagnia *low-cost*;

le organizzazioni sindacali, almeno alcune, hanno espresso contrarietà e riserve verso tale ipotesi, sottolineando so-

prattutto che Volare Group è una società che non applica normative di lavoro, livelli salariali e intrattiene relazioni sindacali assolutamente inaccettabili al giorno d'oggi;

la creazione di un'aviolinea *low-cost* deve essere, comunque, discussa con le parti sociali nella sede opportuna, cioè il comitato di monitoraggio del piano industriale Alitalia, istituito con l'accordo di Palazzo Chigi del 9 aprile 2002 —:

se siano fondate le voci su questa ipotesi e, se confermate, perché l'Alitalia non abbia coinvolto le parti sociali, nel rispetto degli accordi vigenti e sottoscritti;

se condividano l'opinione che la creazione di una *low-cost*, in assenza di una normativa contrattuale nazionale e di regole certe a livello europeo, significherebbe, di fatto, autorizzare una selvaggia aggressione al costo del lavoro, con la rottura degli equilibri raggiunti e delle condizioni di lavoro vigenti e con gravi conseguenze nelle relazioni sindacali;

se, infine, il giusto obiettivo dell'Alitalia di recuperare quote di mercato non possa essere meglio conseguito attraverso il piano industriale e una politica delle alleanze, che escluda la costituzione di una nuova *low-cost* in seno all'Alitalia. (3-01616)

(21 novembre 2002)

(Sezione 5 – Efficacia dell'attività ispettiva dell'Ispesl)

E)

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VE-DOVE. — *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'Ispesl, Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, assume un ruolo di primaria importanza nell'ambito di una seria politica del lavoro in un Paese che — è bene ricordarlo — registra il tristissimo primato di 1300 decessi all'anno per infortuni sul lavoro e di 750.000 infortuni;

le concause che danno vita a questo fenomeno sono numerose, ma, fra esse, va annoverata anche l'incredibile inefficacia dell'Ispesl medesimo, che offre un pessimo servizio all'utenza;

a fronte di richieste di collaudi, accompagnate dal relativo pagamento, l'Ispesl impiega anni per effettuare il collaudo medesimo, mettendo, dunque, gli imprenditori nelle condizioni di dover utilizzare impianti non collaudati, essendo inimmaginabile che apparecchiature ed attrezzature del costo di centinaia e centinaia di milioni di vecchie lire vengano tenute inattive in attesa di collaudo, che — come detto — a volte viene effettuato dopo 5-6 anni;

pare contraddittorio che l'istituto che presiede alla prevenzione ed alla sicurezza sul lavoro finisca per divenire esso stesso causa indiretta di infortuni sul lavoro per un'inefficienza che continua da lustri, senza che alcun Governo — e precipuamente quelli che per definizione avrebbero dovuto difendere gli interessi dei lavoratori — vi ponga mano —:

se, nell'ambito delle politiche finalizzate alla sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione degli infortuni, non si ritenga indispensabile — ed anzi, propedeutico — riorganizzare l'Ispesl, affinché i collaudi, prepagati dagli utenti, vengano effettuati entro una tempistica dignitosa e non dopo anni, come ormai avviene da molti anni. (3-00367)
(26 ottobre 2001)

(Sezione 6 – Iniziative a favore dei medici specializzandi)

F)

RUZZANTE, BATTAGLIA, LABATE, ADDUCE, CENNAMO, TRUPIA, BIELLI, CRISCI, RAFFAELLA MARIANI, ABBONDANZIERI, GALEAZZI, GRANDI e MOTTA. — *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 16 ottobre 2002, nell'aula Morgagni del Policlinico di Padova, si è

tenuta l'assemblea plenaria dell'Associazione medici specialisti della Comunità europea e specialisti in formazione;

l'assemblea ha evidenziato come il Governo non abbia reperito fondi per la stipula dei contratti di formazione lavoro, relativi ai medici specializzandi, previsti dal decreto legislativo n. 368 del 1999 e dalle direttive comunitarie, né fondi per adeguare l'importo dell'attuale borsa di studio, pari a circa 800 euro mensili, che attualmente è congelato fino al 2006;

poiché una normativa di questo Governo prevede il ritorno in Parlamento di tutte le leggi prive di copertura finanziaria, c'è il rischio che anche il decreto legislativo 368 del 1999 venga cancellato;

l'assemblea, quindi, ha approvato all'unanimità il piano di agitazione, che, iniziato il 21 ottobre 2002, durerà fino all'11 novembre 2002, quando scatterà l'astensione a tempo indeterminato da tutte le attività assistenziali;

solo a Padova sono 1.600 gli specializzandi che lavorano nelle cliniche universitarie e negli ospedali, in tutta Italia sono circa 25.000;

una loro astensione sarebbe disastrosa per il funzionamento degli ospedali e per la cura dei pazienti, visto che — nonostante le autorità accademiche e sanitarie abbiano sempre assicurato che l'attività del personale medico specializzando non potrà mai essere sostitutiva del medico strutturato — svolgono un ruolo indispensabile per il funzionamento dei reparti;

l'incidenza del ruolo degli specializzandi è decisivo non solo nelle cliniche e negli ospedali padovani, ma in tutto il Paese e la copertura delle risorse necessarie per i contratti di formazione lavoro è garanzia per la qualità della formazione *post-laurea* sul campo —:

se il Governo intenda adottare iniziative normative per venire incontro alle

legittime e giuste richieste dell'Associazione medici specialisti della Comunità europea e specialisti in formazione e con quali strumenti intenda valorizzare il ruolo degli specializzandi, dai quali dipende gran parte del futuro della sanità italiana;

se il Governo intenda incentivare la formazione, la pratica clinica e la ricerca sul campo, che senza i necessari fondi rischiano di immiserire, con gravi conseguenze per il livello delle professionalità e, di conseguenza, per la qualità dell'assistenza. (3-01516)

(24 ottobre 2002)

(Sezione 7 – Ipotesi di chiusura dell'ospedale di Malcesine e rispetto dei livelli essenziali di assistenza nella regione Veneto)

G)

OLIVIERI e RUZZANTE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la regione Veneto ha elaborato le cosiddette « schede di riorganizzazione ospedaliera », che, di fatto, hanno cancellato una sperimentazione di centro ortopedico interregionale, a cui era deputato il nosocomio di Malcesine;

inoltre, è stato annullato un concorso di idee per riqualificare il citato centro ortopedico, benché vi fossero ben tre proposte provenienti, tra l'altro, anche da privati;

sono stati convocati i primari di ortopedia e riabilitazione dell'ospedale di Malcesine da parte della regione per informarli dei tempi per la smobilitazione di tutto il personale: il 30 giugno 2003 riduzione dei posti letto ospedalieri di riabilitazione (da 150 a 50), il 31 dicembre 2003 o al massimo 30 giugno 2004 chiusura di tutto l'ospedale;

l'associazione disabili motori, a mezzo del proprio vice presidente Adriano Piffer, ha denunciato da tempo la volontà della regione Veneto di chiudere l'ospedale, con la conseguente privazione dell'unico punto di riferimento nazionale di un centro d'alta specializzazione per i poliomielitici, malati che hanno patologie di ritorno legate all'età, ed in proiezione per tutti coloro che, purtroppo, ancora oggi contraggono quella malattia;

l'associazione disabili motori aveva anche presentato un progetto di rilancio dell'ospedale ed è disposta a costituire una fondazione ed a gestire il centro ortopedico (tra l'altro, sull'ospedale l'associazione vanta una eredità morale, essendo questi nato da un lascito indirizzato espressamente ai poliomielitici);

risulta che i problemi dell'ospedale di Malcesine non sono legati né alla produzione (riabilitazione e chirurgia lavorano al massimo ritmo possibili con liste d'attesa anche di 18 mesi), né all'utenza (persino dalla Germania sarebbero disponibili ad inviare pazienti), né di conti di bilancio (nel 2002 risultano utili per 2 milioni di euro);

la regione Veneto sostanzia la sua volontà di chiusura dell'ospedale di Malcesine con riferimento alla marginalità del medesimo rispetto al sistema sanitario veneto;

si ha la sensazione che la vera motivazione per la chiusura sia da individuarsi con riferimento alla appetibilità edilizia-turistica che rivestono i due edifici del centro ortopedico, immersi in uno splendido parco a balcone sul lago di Garda —:

se le prestazioni ortopediche di cui si è detto in premessa rientrano tra le prestazioni da erogare nei livelli essenziali di assistenza e, in caso affermativo, se la regione Veneto, dopo la chiusura del citato centro, sia in grado di soddisfarli.

(3-01736)

(17 dicembre 2002)

(Sezione 8 – Scelta della sede del centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia)

H)

MAURANDI, CABRAS, CARBONI, LADU, TONINO LODDO e SORO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della salute ha deciso di istituire a Roma il centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia;

l'articolo 48 della legge n. 3 del 2003, « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione », stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'individuare la sede del centro dovrà « tener conto delle esperienze maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia »;

la talassemia è una malattia diffusa fra le popolazioni del Mediterraneo, per quanto riguarda l'Italia la sua diffusione riguarda la Sardegna e la Sicilia; in Sardegna l'incidenza della patologia vede la presenza di 1.300 malati e di 200.000 portatori;

l'aspetto della prevenzione nella diffusione della talassemia rappresenta un elemento essenziale dell'attività scientifica e sanitaria, perché può condurre ad un abbattimento significativo dell'incidenza della malattia sulla popolazione;

da questo punto di vista, l'ospedale microcitemico di Cagliari ha maturato una lunga e proficua esperienza nella cura e nella prevenzione della talassemia, con un effetto evidente e misurabile di abbattimento dell'incidenza della malattia sulla popolazione sarda;

l'istituzione del centro di alta specializzazione potrebbe rappresentare un'im-

portante occasione per diffondere le esperienze maturate sul piano della ricerca, della cura e della prevenzione;

l'11 dicembre 2002, in occasione dell'approvazione della legge suddetta, il Governo accoglieva come raccomandazione un ordine del giorno (9/2122-bis-c/9 a prima firma dell'onorevole Maurandi), che impegnava il Governo a privilegiare, nell'individuazione del centro di alta specializzazione, « gli istituti che, oltre ad attività didattica e di ricerca, possano vantare un'adeguata esperienza relativamente all'analisi del fenomeno sul complesso della popolazione, alla prevenzione e alla cura della patologia, al raggiungimento di apprezzabili risultati nella ricerca per l'eliminazione definitiva della talassemia e nella riduzione dell'incidenza della malattia sulla popolazione oggetto di prevenzione e di cura » —:

quali siano le ragioni che hanno indotto il ministero della salute a istituire il centro a Roma e a trascurare del tutto l'ospedale microcitemico di Cagliari e l'esperienza da esso maturata sul piano dell'analisi del fenomeno, della prevenzione e della cura della patologia;

quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo a disattendere l'impegno assunto con il Parlamento con l'accoglimento dell'ordine del giorno citato, che prefigurava un'adeguata considerazione dell'ospedale microcitemico di Cagliari;

se non ritenga che nella scelta operata abbiano pesato considerazioni e condizionamenti estranei a corrette considerazioni di carattere specificamente scientifico e sanitario. (3-02150)

(2 aprile 2003)

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

sarebbe imminente la realizzazione del progetto internazionale di talassemia, che prevede l'istituzione, in Italia, di un

centro di riferimento per tutti gli Stati, sia del bacino del Mediterraneo che del resto del mondo, nei quali è presente la talassemia. Oltre alle attività di ricerca, prevenzione, cura e assistenza, il centro dovrebbe ospitare una scuola per medici;

per le risorse finanziarie, il ministero degli affari esteri potrebbe mettere a disposizione circa 9 miliardi di vecchie lire, mentre altri 60 sarebbero dovuti essere individuati nella legge finanziaria per il 2002;

secondo indiscrezioni, la sede del centro sarebbe stata individuata nell'ospedale azienda di Pesaro;

l'unico centro italiano all'avanguardia in grado di ospitare un centro sulla talassemia è l'istituto regionale per le microcitemie di Cagliari;

la β -talassemia è una malattia genetica complessa, per il cui trattamento occorrono molteplici interventi tra cui:

a) terapia trasfusionale tradizionale corretta associata a terapia chelante di ferro;

b) trapianto di midollo allogenico da parenti o fratelli *HLA* identici ed in via sperimentale da soggetti non correlati *HLA* identici;

c) diagnostica ematologica e molecolare pre o *post* natale; diagnostica preimpianto;

d) *screening* e consultazione genetica della coppia a rischio, cioè quella costituita da due portatori sani;

e) attività di ricerca nei seguenti settori:

1) sviluppo di nuovi chelanti del ferro attivi per via orale;

2) sviluppo di terapia genica, specie con l'uso di nuovi vettori virali (*lentivirus*);

3) riattivazione della produzione di *Hb* fetale, per ovviare alla mancanza di quella adulta tipica della β -talassemia;

4) analisi dei fattori genetici attenuatori del quadro clinico;

5) miglioramento del trapianto di midollo allogenico;

6) sviluppo di tecniche di trapianto fetale;

un centro di riferimento per la cura e prevenzione della talassemia dovrebbe possedere la capacità per attuare tutti gli interventi menzionati e, inoltre, essere collocato in una regione italiana ad alta incidenza per la β -talassemia, avere un riconoscimento internazionale per un'attività globale di intervento, come accennato, ed avere personale con un *curriculum* scientifico che assicuri tutte le prestazioni necessarie;

l'unico centro italiano ad avere le caratteristiche precedentemente esposte è l'istituto regionale per le microcitemie di Cagliari, che opera, tra l'altro, in un territorio — la Sardegna — che ha le percentuali più alte al mondo di diffusione della malattia;

il medesimo istituto, per l'attività svolta, il ruolo ricoperto e il prestigio internazionale conseguito, è stato nominato, già 15 anni fa, «*Who Collaborative centre for community control of inherited hemoglobinopathies*». Nessun altro centro italiano ha ricevuto uguale riconoscimento;

tra i risultati di rilievo conseguiti dall'istituto, vanno menzionati la considerevole riduzione del numero di nuovi nati affetti da β -talassemia in Sardegna (da 1:2500 nati vivi a 1:4000), una sopravvivenza libera da malattia dopo trapianto di midollo allogenico del 90-95 per cento ed un'attività scientifica di alto livello pubblicata nelle migliori riviste internazionali;

altre strutture che potrebbero aspirare a ospitare il centro di riferimento per la talassemia sarebbero il reparto di ematologia di Pesaro e quello dell'ospedale «Cervello» a Palermo. Il centro di Pesaro si occuperebbe unicamente di trapianto di midollo, sia a livello clinico che di ricerca,

ma non affronterebbe le tematiche della talassemia globalmente, come illustrato nella presente interrogazione. Mentre il centro di Palermo non effettuerebbe trapianto di midollo e la sua attività di ricerca sarebbe molto limitata —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

se corrisponda al vero che il centro di riferimento per la talassemia potrebbe essere realizzato a Pesaro;

se, nella scelta della sede del centro di riferimento per la talassemia, si sia tenuto conto dell'attività svolta nei centri operanti sul territorio italiano e dell'incidenza della malattia regione per regione;

quali iniziative si intendano assumere affinché nella realizzazione del centro di riferimento per la talassemia venga valorizzata maggiormente l'esperienza maturata da alcuni centri italiani e vengano concentrate le risorse finanziarie e umane in quelle regioni dove è più diffusa la talassemia;

se non ritengano opportuno affidare a un comitato scientifico internazionale la scelta della struttura dove realizzare in Italia il centro di riferimento per la talassemia. (3-02405)

(23 giugno 2003)

(ex 4-01316 del 9 novembre 2001)

(Sezione 9 – Misure a tutela dei lavoratori per prevenire il rischio della diffusione del virus della SARS in Italia)

I)

RUGGHIA, SANDI e ROTUNDO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

è diffusa nel nostro Paese la preoccupazione circa la possibile estensione della sindrome acuta respiratoria severa (*Sars*);

il Ministro interrogato, escludendo motivi di allarmismo sulla diffusione della malattia, ha invitato la popolazione a sospendere i viaggi nei Paesi a rischio di contagio;

risulta agli interroganti che numerose aziende continuano ad inviare, per motivi di lavoro, nei Paesi suddetti i propri dipendenti o collaboratori senza chiederne l'assenso —:

se non intenda adottare idonei provvedimenti per tutelare la salute dei lavoratori e impedire ogni pericolo di contagio del *virus* della *Sars* nel nostro Paese.

(3-02184)

(10 aprile 2003)

(Sezione 10 – Delibere delle ASL per il controllo dell'emigrazione sanitaria infraregionale)

L)

BLASI, CROSETTO, GIOACCHINO ALFANO, ZORZATO, GIUDICE, BORIello, SAVO, TARANTINO, FALANGA, ROMOLI e VERRÒ. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda sanitaria locale n. 3 del lagonegrese in Basilicata ha adottato, con deliberazione n. 141 del 17 gennaio 2003, un provvedimento monocratico del direttore generale, avente ad oggetto: « Misure per la riduzione dell'emigrazione sanitaria infraregionale »;

detta deliberazione ha lo scopo di ridurre quella che il direttore generale chiama « crescente emigrazione sanitaria, attraverso iniziative per il controllo globale del tasso di ospedalizzazione grezzo »;

a tale scopo viene introdotto un progetto incentivante per i medici di medicina generale, finalizzato proprio ad un controllo della mobilità ospedaliera infraregionale;

in particolare, il progetto prevede un'erogazione pari al 3 per cento della minore spesa sostenuta per un solo ricovero in ambito infraregionale che verrà evitato: ciò implica che per un qualsiasi *Drg* del valore di 2157,83 euro spetterà al medico una quota pari a 65,27 euro;

inoltre, pare di comprendere agli interroganti che la determinazione del direttore generale incide direttamente sulla sfera di un principio costituzionale del nostro Paese: il diritto alla salute, inteso anche come possibilità di scegliere il luogo ritenuto dall'ammalato più idoneo alle proprie cure senza nessun condizionamento e, soprattutto, senza nessuna barriera burocratica che possa incidere il significato più profondo di questo diritto. Pagare una « percentuale » ad un medico di base, oltre che violare questo principio, ci sembra porsi sul confine morale della deontologia professionale degli stessi medici, ai quali viene offerto un incentivo che potrebbe finire per restringere le opportunità di cura nel solo ambito del territorio dell'azienda sanitaria locale di riferimento. Né va sottaciuto l'esplicito riferimento che il direttore generale fa, citiamo testual-

mente, « ad iniziative per il controllo globale del tasso di ospedalizzazione grezzo »;

non volendo giudicare la ruvidità di alcuni termini, che non si dimentichi vengono utilizzati in un contesto socio-sanitario come quello della cura degli ammalati presso gli ospedali pubblici, si deve, invece, sottolineare come l'offerta sanitaria tende, in questa circostanza, ad essere oltre misura burocratizzata e sottoposta ad un serrato e centralizzato controllo amministrativo;

gli interroganti ritengono che il diritto di scelta dei cittadini debba essere garantito e riconosciuto su tutto il territorio nazionale —:

se risulti al Ministro interrogato che altre aziende sanitarie locali del territorio nazionale abbiano adottato analoghi e, ad avviso degli interroganti, illiberali e coercitivi provvedimenti;

se non ritenga che sul principio contenuto nel predetto atto le organizzazioni di categoria dei medici di medicina generale del nostro Paese debbano essere ascoltate. (3-02232)

(29 aprile 2003)

MOZIONI GIOVANNI BIANCHI ED ALTRI: N. 1-00206, BURANI PROCACCINI ED ALTRI: N. 1-00227 E VIOLANTE ED ALTRI: N. 1-00228 SULLA PROTEZIONE DEI MINORI NELLE AREE INTERESSATE DA CONFLITTI ARMATI

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

numerose sono sul nostro pianeta le aree di conflitto. A causa delle guerre, i bambini vengono trasferiti, privati di cibo e di un rifugio, sfruttati con la schiavitù, obbligati a prestazioni militari e sfruttati sessualmente. I bambini di tutto il mondo non hanno una voce o una posizione con la quale denunciare questi soprusi alle corti mondiali e alle arene politiche dei vari Governi. Essi non hanno uno « spazio giuridico » che permetta loro di denunciare queste ingiustizie. Ogni Paese all'interno dell'Unione europea dovrebbe sollevare la questione dei diritti inalienabili dei bambini ed agire affinché sia loro attribuito il potere di appellarsi alle corti internazionali;

nello stesso tempo, i bambini presenti nelle aree di conflitto non solo sono i primi a subire gli effetti devastanti di una guerra in atto, ma soprattutto rappresentano le vittime principali degli effetti collaterali che si manifestano in un Paese coinvolto. Per proteggere gli innocenti non si è mai provveduto ad istituire una zona franca dai bombardamenti o da interventi militari;

ciascun minorenne dovrebbe possedere il diritto innegabile ed il privilegio di cittadinanza all'interno delle corti internazionali;

impegna il Governo:

a riconoscere i bambini come soggetti portatori dei diritti specifici di cui in premessa, attraverso l'adozione di un'idonea iniziativa normativa;

a promuovere presso le Nazioni Unite una mozione da sottoporre all'esame dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza per l'istituzione in ogni Paese di una zona franca;

a promuovere tale iniziativa presso l'Unione europea.

(1-00206) « Giovanni Bianchi, Ruggeri, Rusconi, Delbono, Boccia, Reduzzi, Ruggieri, Realacci, Enzo Bianco, Verneti, Marcora, Preda, Lucà, Bimbi, Camo, Carbonella, Colasio, Moretti, Cima, Nesi, Zanella, Buontempo, Fiori ».

(15 maggio 2003)

La Camera,

premesso che:

diverse sono ancora oggi le aree di guerra e di insicurezza sul nostro pianeta, presenti prevalentemente in territori del nord-africa, sud-africa, medio orientali, asiatici;

gli atti terroristici rappresentano, al pari dei conflitti bellici, un evento tragico, soprattutto per i bambini e gli adolescenti;

numerosi atti internazionali sanciscono principi di protezione dei minori e di tutela dei loro diritti, in particolare: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 38, reca l'impegno a proteggere i minori in caso di conflitto armato ed il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel maggio 2000, prevede un innalzamento dell'età minima (già prevista dal diritto umanitario e dalla stessa Convenzione) per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati;

la Commissione bicamerale per l'infanzia, il 25 ottobre 2001, ha approvato una risoluzione in materia di iniziative da adottarsi in favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici, in cui si impegna il Governo, fra l'altro: a promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti come aspetto fondamentale per il ristabilimento ed il conseguimento della pace, della sicurezza e la ricostruzione della coesione sociale; a prevedere iniziative idonee affinché nessuna misura restrittiva di carattere internazionale colpisca l'approvvigionamento di medicinali, acqua, cibo e vestiario per l'infanzia; a proporsi per assumere a livello internazionale un ruolo di promozione per gli aiuti umanitari nei confronti dei bambini nelle zone colpite da eventi bellici; ad assicurare la fornitura e l'installazione di adeguati ricoveri, ospedali da campo, aule scolastiche e quant'altro utile a mantenere un livello sociale dignitoso, favorendo ogni forma di socializzazione e di integrazione, anche ludica, dei bambini;

per assicurare che tutte le operazioni e le iniziative che attualmente sono svolte in favore dei fanciulli nei luoghi colpiti da azioni terroristiche, da conflitti bellici o resi insicuri per atti di destabilizzazione, è necessario un intervento appropriato e

pertinente del nostro Paese, secondo i modi e le circostanze del caso;

impegna il Governo:

ad assumere, anche in ambito internazionale e presso le sedi competenti, iniziative idonee per intensificare la prevenzione dagli atti terroristici e per accrescere l'effettiva protezione dei minori nelle situazioni di conflitto armato, nella consapevolezza che, ove vi sia una guerra in atto o si sia verificata un'azione terroristica, i fanciulli sono inevitabilmente coinvolti dalle conseguenze di questi eventi;

a promuovere ed incentivare, anche in sede europea, in vista del prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, idonee iniziative volte a programmare ed attuare efficaci azioni umanitarie nelle zone di guerra, con particolare riferimento alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, anche sostenendo l'attività di organizzazioni non governative;

a rafforzare le attività di controllo e di tutela che si rendono necessarie ad assicurare che i sostegni, i medicinali e le attrezzature inviati in aree in situazioni belliche o ad ogni modo con insufficiente sicurezza, quali quelle immediatamente postbelliche, siano consegnati integri e con efficienza, onde essere utilizzabili con effettiva efficacia;

ad intensificare le azioni di protezione e di messa in sicurezza degli aiuti umanitari, in particolare di quelli destinati all'infanzia, affinché giungano in modo tempestivo e completo ai reali destinatari e non siano sottoposti a sottrazioni o saccheggi, andando ad alimentare il mercato nero e le organizzazioni mafiose o criminali locali;

ad assumere idonee iniziative affinché nelle aree limitrofe alle scuole o ad altri luoghi di maggiore frequentazione da parte dei minori (ma, in generale, in tutte

le aree frequentate dal pubblico) sia effettuata un'accurata bonifica dagli ordigni bellici inesplosi.

(1-00227) « Burani Procaccini, Castellani, Anna Maria Leone, Carlucci, Antonio Leone, Francesca Martini, Buontempo ».

(16 giugno 2003)

La Camera,

premessi che:

oltre mezzo milione di bambini sono reclutati — spesso con la forza o con altre forme coercitive — nelle forze armate governative e in gruppi armati in più di 87 Paesi. Almeno 300 mila ragazzi e ragazze — secondo la coalizione italiana « Stop all'uso dei bambini soldato! » — combattono attivamente in 41 Paesi;

l'impiego dei minori in attività, formazioni o strutture militari è una realtà che non riguarda soltanto i cosiddetti Paesi in via di sviluppo, ma, ad esempio, anche nazioni come il Regno Unito e gli Usa;

i Paesi industrializzati, dovendosi confrontare con la mancanza di personale, hanno incrementato, tra l'altro, gli sforzi per attrarre i giovani al reclutamento, mentre la vasta disponibilità di moderne armi leggere ha aggravato il problema dei bambini soldato, rendendo possibile anche ai bambini più piccoli di diventare *killer* efficienti in combattimento;

il supporto politico e militare internazionale per forze armate e gruppi armati che usano i bambini come combattenti, a volte legato allo sfruttamento di risorse naturali come diamanti o petrolio, ha in molti casi peggiorato i conflitti e il coinvolgimento dei minori. Quando anche pochi bambini sono coinvolti come soldati in un conflitto, tutti i ragazzi in quella particolare comunità sono guardati con sospetto;

non sono solo i bambini presenti nell'area del conflitto a essere a rischio: spesso vengono reclutati in altri Paesi, in

comunità di rifugiati o in gruppi etnici sfollati; oppure sono vittime di tratta e vengono fatti passare illegalmente attraverso i confini. Bambini sono stati reclutati in Paesi europei o del Nord America da gruppi armati kosovari e curdi e, probabilmente, da gruppi coinvolti in conflitti che si svolgono altrove;

ai minori, attori consapevoli o forzati — se inquadrati in formazioni militari belligeranti — o comunque vittime dirette o indirette delle logiche di guerra, non sono, inoltre, riconosciuti la potestà di essere soggetti portatori di diritti specifici, né un peculiare diritto di cittadinanza nelle corti internazionali;

il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dell'infanzia, sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000. Esso proibisce la partecipazione dei minori di diciotto anni alle ostilità e ogni forma di arruolamento forzato di minori. Chiede, comunque, agli Stati di aumentare l'età minima per l'arruolamento volontario. L'Italia ha ratificato tale protocollo con la legge 11 marzo 2002, n.46, ma non ha aumentato a 18 anni l'età minima per l'arruolamento volontario, nonostante il Parlamento italiano si sia pronunciato più volte in tal senso;

impegna il Governo:

ad assicurare un'attenta e puntuale applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di impedire che la nostra produzione industriale-militare possa essere utilizzata in teatri di guerra dove i minori siano impiegati come combattenti;

per quanto di sua competenza, ad attivarsi affinché tutti i Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi terzi diano efficace attuazione al Protocollo opzionale;

ad adottare iniziative normative volte a prevedere un innalzamento dell'età per l'arruolamento volontario nelle forze armate, anche in coerenza con quanto già stabilito dalla legge 8 gennaio 2001, n. 2, che vieta la leva e il reclutamento obbligatorio dei minori di 18 anni di età;

a promuovere, nelle sedi proprie, a cominciare dall'Unione europea e dall'Onu, anche avvalendosi dell'opportunità offerta dal prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, un'azione volta a riconoscere specifiche forme di tutela giuridica per i minori — a qualunque titolo — vittime di conflitti o di crisi internazionali, nonché per assicurare che nessuna misura restrittiva di carattere internazionale possa tradursi in forme di restrizioni e sofferenza per i minori.

(1-00228) « Violante, Ruzzante, Calzolaio, Capitelli, Bolognesi, Giacco, Pisa, Preda, Lucà, Spini ».

(16 giugno 2003)

La Camera,

premesso che:

i bambini sono le principali vittime dei conflitti armati, di cui subiscono la violenza fisica, psicologica e la perdita delle certezze affettive e relazionali indispensabili per una crescita sana e serena; i minori divengono inoltre vittime inconsapevoli di una tragedia che non hanno deciso, nella quale non hanno voce in capitolo e dalle cui conseguenze non possono sottrarsi;

il fenomeno dell'utilizzo dei minori nei conflitti armati è divenuto sempre più diffuso tanto che le stime dell'Onu parlano di oltre 300 mila minori sotto i 18 anni impiegati in conflitti armati in più di 40 paesi nel mondo; in 87 paesi, inoltre, i minori vengono reclutati in formazioni militari governative, paramilitari, milizie civili e gruppi armati non governativi;

secondo l'organizzazione internazionale Save the Children, Africa ed Asia

sono i paesi dove il numero di minori coinvolto in conflitti armati è maggiore con un'età media che oscilla tra i 15 ed i 18 anni, ma, sempre più spesso, vengono reclutati anche bambini di età inferiore per la maggiore facilità di maneggiare armi leggere;

il 25 maggio del 2000 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, ratificato dal nostro paese con la legge 11 marzo 2002, n. 46;

l'Italia, non ha ancora portato a 18 anni l'età minima per l'arruolamento volontario;

la coalizione internazionale denominata « Stop all'uso dei bambini soldato », ha da tempo avviato una campagna internazionale contro l'utilizzo di minori di 18 anni in combattimenti di guerra ed in Italia — dove raccoglie oltre 11 associazioni — si è fatta promotrice, tra l'altro, dell'invio di un appello al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi;

impegna il Governo:

ad adottare quanto prima iniziative legislative volte a stabilire l'età minima dell'arruolamento volontario a 18 anni;

ad adoperarsi nelle sedi internazionali affinché il Protocollo opzionale venga ratificato ed effettivamente applicato non solo dai paesi della Unione europea, ma anche da Paesi terzi;

a promuovere forme di tutela giuridica dei minori, in particolare di coloro che sono coinvolti in conflitti armati, tramite il riconoscimento dei bambini come soggetti portatori di diritti specifici.

(1-00230) « Maura Cossutta, Rizzo, Armando Cossutta, Diliberto, Bellillo, Franci, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone ».

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

premesso che:

diverse sono ancora oggi le aree di guerra e di insicurezza sul nostro pianeta, presenti prevalentemente in territori del nord-africa, sud-africa, medio orientali, asiatici;

gli atti terroristici rappresentano, al pari dei conflitti bellici, un evento tragico soprattutto per i bambini e gli adolescenti;

numerosi atti internazionali sanciscono principi di protezione dei minori e di tutela dei loro diritti, in particolare: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 38, reca l'impegno a proteggere i minori in caso di conflitto armato ed il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel maggio 2000, prevede un innalzamento dell'età minima (già prevista dal diritto umanitario e dalla stessa Convenzione) per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati;

la Commissione bicamerale per l'infanzia, il 25 ottobre 2001, ha approvato una risoluzione in materia di iniziative da adottarsi in favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici, in cui si impegna il Governo, fra l'altro: a promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti come aspetto fondamentale per il ristabilimento ed il conseguimento della pace, della sicurezza e la ricostruzione della coesione sociale; a prevedere iniziative idonee affinché nessuna misura restrittiva di carattere internazionale colpisca l'approvvigionamento di medicinali, acqua, cibo e vestiario per l'infanzia; a proporsi per assumere a livello internazionale un ruolo di promozione per gli aiuti umanitari nei confronti dei bambini nelle zone colpite da eventi bellici; ad

assicurare la fornitura e l'installazione di adeguati ricoveri, ospedali da campo, aule scolastiche e quant'altro utile a mantenere un livello sociale dignitoso, favorendo ogni forma di socializzazione e di integrazione, anche ludica, dei bambini;

ai minori, attori consapevoli o forzati (se inquadrati in formazioni militari belligeranti) o comunque vittime dirette o indirette delle logiche di guerra, non sono riconosciuti la potestà di essere soggetti portatori di diritti specifici, né un peculiare diritto di cittadinanza nelle corti internazionali;

per assicurare che tutte le operazioni e le iniziative che attualmente sono svolte in favore dei fanciulli nei luoghi colpiti da azioni terroristiche, da conflitti bellici o resi insicuri per atti di destabilizzazione, è necessario un intervento appropriato e pertinente del nostro paese, secondo i modi e le circostanze del caso;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative idonee per intensificare attraverso gli organismi internazionali la cooperazione in materia di prevenzione e repressione degli atti terroristici e per accrescere l'effettiva protezione dei minori nelle situazioni di conflitto armato, nella consapevolezza che, ove vi sia una guerra in atto o si sia verificata un'azione terroristica, i fanciulli sono inevitabilmente coinvolti dalle conseguenze di questi eventi;

a promuovere ed incentivare, anche in sede europea, in vista del prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, idonee iniziative volte a programmare ed attuare efficaci azioni umanitarie nelle zone di guerra, con particolare riferimento alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, anche sostenendo l'attività di organizzazioni non governative, nonché a promuovere, in sedi appropriate, a cominciare dall'Unione europea e dall'ONU, un'azione volta a riconoscere specifiche forme di tutela giuridica per i minori (a qualunque titolo) vittime di conflitti o di

crisi internazionali ed idonea ad assicurare che nessuna misura restrittiva di carattere internazionale possa tradursi in forme di restrizioni e sofferenza per i minori;

a rafforzare le attività di controllo e di tutela che si rendono necessarie ad assicurare che i sostegni, i medicinali e le attrezzature inviati in aree in situazioni belliche o ad ogni moda con insufficiente sicurezza quali quelle immediatamente postbelliche siano, consegnati integri e con efficienza onde essere utilizzabili con effettiva efficacia;

a vigilare affinché gli aiuti umanitari, in particolare quelli destinati all'infanzia, giungano in modo tempestivo e completo ai reali destinatari e non siano sottoposti a sottrazioni o saccheggi, andando ad alimentare il mercato nero e le organizzazioni mafiose o criminali locali;

a sostenere strategie idonee a mitigare l'impatto sulla popolazione infantile della persistenza di ordigni bellici inesplosi;

per quanto di sua competenza, ad attivarsi affinché tutti i paesi membri

dell'Unione europea ed i paesi terzi diano efficace attuazione al Protocollo opzionale;

ad assicurare, ove necessario, un'attenta e puntuale applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di impedire che la nostra produzione industriale-militare possa essere utilizzata in teatri di guerra dove i minori siano impiegati come combattenti;

a verificare la possibilità di eventuali iniziative normative volte a prevedere un innalzamento dell'età per l'arruolamento volontario nelle forze armate, anche in coerenza con quanto già stabilito dalla legge 8 gennaio 2001, n. 2.

(6-00072) Burani Procaccini, Ruzzante, Castellani, Giovanni Bianchi, Mastella, Capitelli, Bolognesi, Giacco, Pisa, Preda, Lucà, Spini, Calzolaio, Ruggeri, Carlucci, Garagnani, Santulli, Francesca Martini, Anna Maria Leone, Lisi, Licastro Scardino, Santori, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Intini, Buemi.

PROPOSTA DI LEGGE: MURATORI E GERMANÀ; PERLINI ED ALTRI; CARLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E IL RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1574-2131-2900-C)

(A.C. 1574 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1574 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano approvati gli emendamenti 15.37 della Commissione e 15.2 Susini.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24 e

15.25, Susini, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1574 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).

1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) “nave da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) “imbarcazione da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

d) “natante da diporto”: le unità individuate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l’insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell’allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto

sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.

3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l’acquirente deve chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:

a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;

b) dichiarazione di conformità;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

4. L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Contestualmente all’iscri-

zione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere *b)* e *c)* del comma 3.

6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.

7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- a)* per perdita effettiva o presunta;
- b)* per demolizione;
- c)* per trasferimento o vendita all'estero;
- d)* per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti »;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità ma-

rittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta »;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono ri-

conosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:

a) per le unità senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;

b) per le unità con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni »;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristi-

che principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici »;

f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478 »;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;

b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario »;

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) per le unità non munite di marcatura CE:

1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri »;

i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano com-

più il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età »;

l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento »;

m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima »;

n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile »;

o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

« Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati »;

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonica ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdetti alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti »;

q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge »;

r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

« ART. 54-bis. — 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta ».

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;

1. 1. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: 4,5 miglia.

1. 2. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: 3,5 miglia.

1. 3. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: tre miglia.

1. 4. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: 2,5 miglia.

1. 5. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: due miglia.

1. 6. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: 1,5 miglia.

1. 7. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: 1,2 miglia.

1. 8. Susini.

(A.C. 1574 — Sezione 4)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali).

1. Le parole: « Le concessioni di cui al comma 1 » di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.

2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza».

4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo: «Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. *(Disposizioni interpretative).* 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10,

commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88, si applicano soltanto alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari.

13. 1. Susini.

Sopprimere il comma 1.

13. 2. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera a).

13. 3. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera b).

13. 4. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera c).

13. 5. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera d).

13. 6. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera e).

13. 7. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera f).

13. 8. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere a) e b).

13. 9. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere c) e d).

13. 14. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere d) ed e).

13. 15. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere da a) a c).

13. 10. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere da b) a d).

13. 13. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere da a) a d).

13. 11. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere da a) ad e).

13. 12. Susini.

Sopprimere il comma 3.

13. 16. Susini.

(A.C. 1574 – Sezione 5)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Disposizioni abrogative).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 2.141.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 8.729.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

(Disposizioni abrogative).

Al comma 3, sostituire le lettere a), b) e c) con le parole: l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

15. 1. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.141.000 euro con le seguenti: 2.941.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 8.729.000 euro con le seguenti: 7.929.000 euro.

* **15. 2.** Susini.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.141.000 euro con le seguenti: 2.941.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 8.729.000 euro con le seguenti: 7.929.000 euro.

* **15. 37.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.141.000 euro con le seguenti: 1.841.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 8.729.000 euro con le seguenti: 9.029.000 euro.

15. 3. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.141.000 euro con le seguenti: 1.891.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 8.729.000 euro con le seguenti: 8.978.000 euro.

15. 4. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.141.000 euro con le seguenti: 1.941.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 8.729.000 euro con le seguenti: 8.929.000 euro.

15. 5. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.141.000 euro con le seguenti: 2.000.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 8.729.000 euro con le seguenti: 8.870.000 euro.

15. 6. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.141.000 euro con le seguenti: 2.100.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 8.729.000 euro con le seguenti: 8.770.000 euro.

15. 7. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.120.000 euro con le seguenti: 1.320.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 6.256.000 euro.

15. 8. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.120.000 euro con le seguenti: 1.420.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 6.156.000 euro.

15. 9. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.120.000 euro con le seguenti: 1.520.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 6.056.000 euro.

15. 10. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.120.000 euro con le seguenti: 1.620.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 5.956.000 euro.

15. 11. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.120.000 euro con le seguenti: 1.720.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 5.856.000 euro.

15. 12. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.120.000 euro con le seguenti: 2.130.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 5.446.000 euro.

15. 13. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 2.120.000 euro con le seguenti: 2.050.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 5.526.000 euro.

15. 14. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 4.791.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 6.079.000 euro.

15. 15. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 4.841.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 6.029.000 euro.

15. 16. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 4.891.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 5.979.000 euro.

15. 17. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 4.991.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 5.879.000 euro.

15. 18. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 5.000.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 5.870.000 euro.

15. 19. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 5.041.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 5.829.000 euro.

15. 20. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 5.091.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 5.779.000 euro.

15. 21. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 5.141.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 5.729.000 euro.

15. 22. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 5.191.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 5.679.000 euro.

15. 23. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 5.291.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 5.579.000 euro.

15. 24. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 5.391.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 5.479.000 euro.

15. 25. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 5.991.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 4.879.000 euro.

15. 26. Susini.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.791.000 euro con le seguenti: 5.891.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 5.079.000 euro con le seguenti: 4.979.000 euro.

15. 27. Susini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 4.506.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 3.294.000 euro con le seguenti: 4.244.000 euro.

15. 28. Susini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 4.556.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 3.294.000 euro con le seguenti: 4.194.000 euro.

15. 29. Susini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 4.656.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 3.294.000 euro con le seguenti: 4.094.000 euro.

15. 30. Susini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 4.756.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 3.294.000 euro con le seguenti: 3.994.000 euro.

15. 31. Susini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 4.856.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 3.294.000 euro con le seguenti: 3.894.000 euro.

15. 32. Susini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 5.056.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 3.294.000 euro con le seguenti: 3.694.000 euro.

15. 33. Susini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 5.156.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 3.294.000 euro con le seguenti: 3.594.000 euro.

15. 34. Susini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 5.356.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 3.294.000 euro con le seguenti: 3.394.000 euro.

15. 35. Susini.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 5.456.000 euro con le seguenti: 5.446.000 euro.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 3.294.000 euro con le seguenti: 3.304.000 euro.

15. 36. Susini.

(A.C. 1574-C – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la legge 12 marzo 1968, n. 478, disciplina la figura del mediatore marit-

timo ed in particolare l'articolo 1 stabilisce che per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi;

gli articoli 9 e 10 della citata legge stabiliscono le procedure di esame per l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi;

la figura del mediatore di imbarcazioni da diporto a torto è ricompresa in quella dei mediatori marittimi, poiché sono completamente differenti le problematiche che afferiscono allo svolgimento dell'una o dell'altra attività;

la figura del mediatore di imbarcazioni da diporto dovrebbe essere estrapolata dalla onnicomprensiva figura del mediatore marittimo;

l'articolo 6 del testo unificato in esame, ai fini del riassetto normativo in materia di nautica da diporto, prevede una delega al Governo per tale finalità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che, in sede di attuazione della delega per l'emanazione di un codice sulla nautica da diporto, la figura del mediatore di imbarcazioni da diporto venga estrapolata dalla generica figura del mediatore marittimo e disciplinata nel codice stesso al fine di snellire e semplificare lo svolgimento della suddetta attività nonché a valorizzare una professione che diverrà sempre più importante anche nel campo occupazionale.

9/1574-C/1. Gibelli.

(Testo modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premessi che:

il testo unificato all'esame abolisce la tassa di stazionamento per le imbarcazioni;

il termine di pagamento è previsto ogni anno entro il 31 maggio;

il Governo ha differito tale termine solamente il 6 giugno,

impegna il Governo

a studiare le possibilità e le forme di restituzione della tassa per l'anno 2003 ai cittadini che hanno pagato entro la scadenza del 31 maggio.

9/1574-C/2. Mazzarello, Duca, Carli, Albonetti, Susini, De Luca, Adduce, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Tidei.

(Testo modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, lettera g), del disegno di legge in esame prevede che « per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa »;

la scelta legislativa suddetta, può tuttavia creare diverse interpretazioni del testo in esame visto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997, non risulta emendato dalla nuova legge e visto che all'articolo 2, comma 3 del suddetto regolamento per la condotta di moto d'acqua non viene prevista la patente nautica ed è permessa a tutti coloro che hanno un'età superiore ai 16 anni;

impegna il Governo

a prevedere l'armonizzazione con la legge in esame del testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, apportandovi, ad esempio, degli emendamenti di modifica.

9/1574-C/3. Pasetto, Duca.

La Camera,

premessò che:

l'approvazione del progetto di legge: disposizioni per il riordino e per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, avviene in un momento in cui la fruizione del mare risulta fortemente elevata e visto che il nuovo testo di legge comporta notevoli variazioni alla legislazione vigente;

impegna il Governo

a predisporre, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi del disegno di legge in esame, in realizzazione di canali informativi e divulgativi sul provvedimento e sulle modifiche da esso apportate alla legislazione di settore.

9/1574-C/4 Giachetti, Pasetto, Duca.

La Camera,

premessò che;

l'articolo 2, comma 3, lettera *b*), del disegno di legge in esame prevede che entro centoventi giorni della sua data di entrata in vigore con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti venga emanato uno o più regolamenti concernenti la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività da noleggio;

considerato che:

l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti venga emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche di conduzione delle navi da diporto;

visto che l'attività di noleggio sarà estremamente intensa proprio nell'arco temporale precedente all'emanazione del citato regolamento;

impegna il Governo

ad emanare nei tempi più rapidi possibili i citati provvedimenti in modo da ridurre la durata della fase transitoria, e di assicurare la necessaria sicurezza della navigazione delle unità da diporto e di quelle impegnate in attività di noleggio.

9/1574-C/5. Lusetti, Duca, Pasetto.

**MOZIONE CIMA ED ALTRI N. 1-00159 SULLA GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE**

(Sezione 1 – Mozione)

La Camera,

premessi che:

l'acqua è patrimonio dell'umanità, un bene comune e una risorsa naturale per tutti, fonte di vita insostituibile per l'ecosistema, un bene che appartiene a tutti gli abitanti della terra e deve contribuire alla solidarietà fra i cittadini, le comunità, le generazioni;

l'accesso all'acqua deve essere riconosciuto come un diritto fondamentale, inalienabile, individuale e collettivo. È compito della società stessa nel suo complesso garantire a tutti il diritto di accesso all'acqua, senza discriminazioni di razza, sesso, religione, reddito o classe sociale;

dal 1993 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha indicato nella giornata del 22 marzo di ogni anno la « Giornata mondiale dell'acqua », proprio per ricordare l'enorme valore che ha questa risorsa e come da essa dipenda la salute individuale e collettiva. In aggiunta e a conferma dell'importanza dell'argomento, le Nazioni Unite hanno adottato recentemente un'altra risoluzione, per la quale il 2003 è nominato « Anno internazionale dell'acqua »;

le conclusioni del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (*Wssd*) e dell'iniziativa del segretario generale delle Nazioni Unite in materia di acqua, energia, sanità, agricoltura e biodiversità (*wehab*) raccomandano il raggiungimento degli

obiettivi precedentemente concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio (*Mdg*) delle Nazioni Unite, e il raggiungimento di una gestione integrata delle risorse idriche entro il 2005, così come previsto dal Vertice di Monterrey;

la salute individuale e collettiva dipendono dall'acqua e l'agricoltura, l'industria e la vita domestica sono profondamente legate ad essa: il suo carattere « insostituibile » significa che l'insieme di una comunità umana – ed ogni suo membro – deve avere il diritto di accesso all'acqua e, in particolare, all'acqua potabile, nella quantità e qualità necessarie indispensabili alla vita e alle attività economiche, poiché non ci può essere produzione di ricchezza senza l'accesso all'acqua;

nel mondo più di 1,4 miliardi di persone, ossia il 25 per cento della popolazione mondiale, non ha accesso all'acqua potabile e questo fatto è oggi sinonimo di lotta per la sopravvivenza;

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, più di 200 milioni di bambini muoiono ogni anno a causa dell'insalubrità dell'acqua e la sua cattiva qualità provoca l'80 per cento delle malattie nei Paesi del sud del mondo;

a livello planetario l'acqua è sempre più una risorsa scarsa, inquinata, mal gestita, disomogeneamente distribuita e, inevitabilmente, fonte o oggetto di conflitti e tensioni, in molte parti del mondo;

l'allarmante situazione che la siccità e la conseguente desertificazione

stanno creando in Africa e in altre zone del mondo porta gli abitanti di quelle terre inaridite ad abbandonare i propri territori in cerca di cibo e di acqua;

la gestione delle risorse idriche è di fondamentale importanza per garantire nei Paesi in via di sviluppo sufficienti produzioni agroalimentari ed adeguati volumi di acqua igienico-sanitaria per scongiurare le condizioni di povertà, senza compromettere gli equilibri idrici;

più di cento città nel mondo hanno affidato i servizi di fornitura di acqua a compagnie private. Le grandi *corporation* dell'acqua hanno già creato loro organismi, come il Consiglio mondiale dell'acqua e la *Global water partnership*, che sono strutture private dove si discute la politica mondiale dell'acqua;

risulta necessario escludere la fornitura di acqua dal negoziato per il commercio nel campo dei servizi, dal momento che l'acqua deve essere considerata un diritto e non può essere sottoposta rigidamente alle leggi di mercato;

dal 16 al 23 marzo 2003 si è svolto a Kyoto il terzo *forum* mondiale dell'acqua, il cui esito è stato per alcuni aspetti deludente per la sua genericità e per i pochi impegni realmente concreti, a cominciare da quello che era uno degli obiettivi dichiarati alla vigilia del *forum*: il reperimento delle risorse finanziarie indispensabili per raggiungere gli obiettivi fissati dal vertice di Johannesburg, circa 180 miliardi di dollari l'anno, più del doppio di quelli attualmente spesi nel mondo. Il *forum* ha comunque deliberato una dichiarazione ministeriale conclusiva sottoscritta da oltre 100 Paesi, in cui si ribadisce, insieme ad una serie di impegni e di priorità, che l'acqua «è una forza guida per lo sviluppo sostenibile, compresa l'integrità ambientale e lo sradicamento della povertà e della fame»;

diversi sono stati gli atti di indirizzo votati e approvati dal nostro Parlamento sull'accesso all'acqua, tra i quali va ricordata la mozione approvata il 20 giu-

gno 2002, e ultima in ordine di tempo, la risoluzione in commissione esteri della Camera e approvata l'11 febbraio 2003, che — tra le altre cose — impegnava il Governo a sostenere la necessità dell'esclusione della fornitura di acqua dal negoziato per il commercio nel campo dei servizi (*Gats*), in quanto diritto universale che non può essere sottoposto rigidamente alle leggi di mercato; a promuovere iniziative volte a favorire l'utilizzo comune, equo e sostenibile, dell'acqua dei bacini fluviali e idrici transnazionali che occupano territori di più Stati; ad avere un ruolo più attivo e costruttivo e a promuovere partenariati per la distribuzione e sanitarizzazione dell'acqua, coinvolgendo enti locali e organizzazioni non governative; a contribuire alle trattative internazionali sul commercio, sui cambiamenti climatici, sulla biodiversità, affermando l'acqua come patrimonio vitale comune a tutta l'umanità e il diritto al suo accesso;

il nostro è un Paese ricco di acqua: questa ricchezza è, però, fortemente compromessa da un uso dissennato della risorsa stessa, caratterizzato da prelievi eccessivi e non programmati, da sprechi e dall'inquinamento di origine diversa (urbana, agricola, industriale), che spesso si sommano tra di loro;

in diverse aree del nostro Paese il diritto di accesso all'acqua potabile è drammaticamente ancora troppo limitato, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo;

oltre la metà degli acquedotti italiani è in pessime condizioni e circa il 35 per cento della popolazione italiana (il 70 per cento nel Mezzogiorno) ha un servizio insufficiente di distribuzione;

in numerosi comuni, soprattutto del Meridione, perdura una situazione di perenne emergenza idrica, a cui sempre più spesso si accompagna un criminale e fiorente mercato illecito di acqua, che viene venduta ai privati dai cosiddetti «autobottisti»;

già il Parlamento italiano ha approvato indirizzi e impegni unitari sull'ac-

qua, in particolare la mozione del 20 giugno 2002 per l'accesso universale all'acqua e per la lotta contro la crisi idrica del Mezzogiorno;

il servizio idrico integrato (l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue), sistema individuato dal legislatore nella legge 36 del 1994 per migliorare l'efficienza del servizio pubblico di fornitura idrica;

la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere dei grandi complessi irrigui nazionali riveste importanza strategica nella difesa dell'assetto idrologico del territorio italiano e nell'incremento delle risorse idriche disponibili;

è indispensabile un'azione costante e mirata per risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento delle risorse idriche, attraverso azioni di completamento degli impianti, ammodernamento delle reti idriche e dei sistemi di irrigazione e ottimizzazione dell'uso di tali risorse;

le azioni quotidiane connesse con i problemi dell'acqua sono fondamentali ed è necessario a tal fine sensibilizzare tutti ad un suo uso più razionale, nella consapevolezza che essa rappresenta sempre di più un bene scarso e prezioso;

la tutela delle risorse idriche deve quindi passare anche attraverso la realizzazione di politiche di riduzione dei consumi, la preservazione della risorsa, l'informazione, la comunicazione e l'educazione;

impegna il Governo:

in sede internazionale:

a contrastare la privatizzazione delle risorse idriche e a favorire un mercato mondiale dell'acqua con caratteristiche più aperte, in cui anche il nostro Paese possa avere un ruolo importante;

ad adoperarsi in tutte le sedi competenti per promuovere una corretta e austera gestione delle risorse idriche sul pianeta, affinché ogni uomo e ogni donna possa utilizzarle per i bisogni essenziali;

ad intensificare gli sforzi profusi finora per una gestione delle risorse idriche corretta, democratica ed efficiente, garantendo una buona *governance*, ponendo maggiormente l'accento su approcci basati sulle comunità familiari e regionali e impegnandosi ai fini di un'equa condivisione dei benefici e della debita considerazione dei più poveri e delle specificità di genere. È fondamentale, sul lungo periodo, rafforzare le capacità d'azione di popoli ed istituzioni tramite la fornitura di assistenza, sia tecnica che di altro tipo, da parte della comunità internazionale;

a riconoscere che la cooperazione tra Stati rivieraschi, in materia di corsi d'acqua transfrontalieri e/o di confine, contribuisce ad una gestione sostenibile delle risorse idriche ed alla produzione di vantaggi reciproci e ad invitare detti Stati a promuovere tale cooperazione;

ad adoperarsi affinché all'interno delle risorse dei fondi strutturali comunitari venga riconosciuta priorità ai progetti immediatamente eseguibili per opere di completamento ed ammodernamento dei sistemi idrici;

a sostenere i programmi di lotta alla siccità e alla desertificazione, facendosi promotore di interventi a questo finalizzati, e a rafforzare la cooperazione economica;

a promuovere maggiormente la ricerca scientifica finalizzata alle previsioni ed al monitoraggio del ciclo delle acque planetario, compresi gli effetti dei cambiamenti climatici, ed alla messa a punto di sistemi informativi, che consentano la condivisione di tali dati a livello mondiale;

a prendere iniziative concrete di cooperazione con quei Paesi dove maggiore è il problema dello stato di degrado e di inquinamento degli acquiferi;

a fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo, nonché alle nazioni in transizione, offrendo loro gli strumenti ed il supporto necessari, coinvolgendo a tal fine donatori privati e organizzazioni della società civile;

a riavviare, tramite i propri rappresentanti presso la Banca mondiale, un nuovo processo di consultazione con la società civile, in relazione ad una nuova politica della Banca mondiale in materia di risorse idriche, secondo il principio dell'acqua come bene dell'umanità e dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale, inalienabile, individuale e collettivo;

ad adoperarsi, insieme agli altri Paesi più sviluppati, per il reperimento delle risorse finanziarie indispensabili per raggiungere gli obiettivi per l'acqua del pianeta fissati dal vertice di Johannesburg del 2002, ossia circa 180 miliardi di dollari l'anno, più del doppio di quelli attualmente spesi nel mondo;

ad adoperarsi fattivamente per l'attuazione della dichiarazione ministeriale conclusiva del terzo *forum* mondiale dell'acqua di Kyoto;

a livello nazionale:

ad adottare iniziative volte a stanziare risorse aggiuntive rispetto a quelle già assegnate dall'articolo 141 della legge finanziaria n. 388 del 2000, per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche, rafforzando così l'azione della ristrutturazione del patrimonio idrico nazionale anche per l'anno 2004 e successivi anni, mobilitando tutte le fonti possibili di finanziamento, pubbliche o private, nazionali ed internazionali, da utilizzare nella maniera più efficiente ed efficace, garantendo un quadro normativo necessario alla salvaguardia del diritto di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai più poveri;

a dare piena applicazione alla legge Galli, anche attraverso il rafforzamento del comitato di vigilanza in raccordo con le regioni e a potenziare sistemi di rilevamento e monitoraggio delle prestazioni,

condivisione di strategie innovative, buone prassi, informazione, conoscenza ed esperienza, nonché la messa a punto di indicatori nazionali, in modo da creare un ambiente che agevoli gli investimenti individuando le priorità nelle problematiche concernenti le risorse idriche e fare in modo che si riflettano nei nostri piani nazionali di sviluppo e nelle strategie di sviluppo sostenibile, nonché nei documenti strategici di riduzione della povertà;

ad adottare iniziative volte a sostenere e potenziare gli strumenti conoscitivi e di controllo in capo alle regioni e alle province, per la verifica delle condizioni delle risorse idriche di ciascun bacino, attraverso il coordinamento dei servizi regionali per la difesa del suolo, degli usi idrici e dei servizi agricoli;

a promuovere iniziative volte, attraverso il coinvolgimento degli enti locali, alla produzione di progetti, esperienze e idee progettuali relative all'educazione all'uso sostenibile dell'acqua ed al risparmio idrico;

ad attuare un piano per incentivare e sviluppare l'uso differenziato e il risparmio dell'acqua potabile e non potabile, soprattutto in ambito domestico, attraverso, per esempio, il riutilizzo per usi non potabili delle cosiddette « acque grigie », ossia quelle acque che vengono dal lavandino, dal risciacquo delle stoviglie, dal lavaggio dei panni e dal bagno-doccia;

ad adoperarsi per lo sviluppo e l'impiego di risorse idriche non convenzionali, promuovendo tecnologie innovative ed ecologiche, quali la desalinizzazione dell'acqua marina, il riciclaggio dell'acqua ed il recupero delle acque superficiali;

ad incoraggiare gli investimenti innovativi e strategici, la ricerca e lo sviluppo, finalizzati al graduale miglioramento della gestione dell'acqua in agricoltura, tramite mezzi quali la gestione in funzione della domanda, che implica, altresì, la gestione partecipativa dell'irrigazione, l'introduzione di colture che non necessitino di

molta acqua e resistenti alla siccità, la creazione di riserve d'acqua e la diffusione di buone prassi agricole;

poiché la pesca nelle acque interne costituisce un'importante fonte d'approvvigionamento alimentare, a rivolgere particolare attenzione alla produzione ittica d'acqua dolce, intensificando gli sforzi volti al miglioramento della qualità e della quantità d'acqua dei fiumi ed alla tutela o al ripristino delle zone d'allevamento, garantendo a tal fine un approvvigionamento idrico sostenibile di buona qualità, proteggendo e utilizzando in maniera sostenibile gli ecosistemi, che naturalmente catturano, filtrano, immagazzinano e rilasciano acqua, quali fiumi, zone umide, foreste e terreni;

considerando il rapido deterioramento dei bacini imbriferi e delle foreste, a concentrare gli sforzi nella lotta alla deforestazione, alla desertificazione ed al degrado dei terreni, tramite programmi di rimboschimento, di gestione sostenibile delle foreste, di ripristino dei territori e delle zone umide degradati e di conservazione della biodiversità;

ad adottare iniziative volte a destinare risorse adeguate per assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale, per il completamento di impianti e l'ammodernamento delle reti, l'incremento di effi-

cienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, il completamento di opere e di interconnessioni;

ad avviare una campagna capillare di sensibilizzazione al fine di contribuire a formare una maggiore consapevolezza e responsabilità di fronte al problema acqua e al suo risparmio, nella consapevolezza che buona parte dei consumi e usi idrici sono determinati dalla sommatoria dei consumi individuali, diretti e indiretti, e quindi dalle scelte di vita e di consumo di ciascuno di noi.

(1-00159) (*Ulteriore nuova formulazione nel testo modificato*) «Cima, Verneti, Boato, Carbonella, Camo, Rocchi, Bottino, Villari, Lettieri, Loiero, Annunziata, Squeglia, Mantini, Cento, Lion, Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Cermigna, Albertini, Grotto, Luigi Pepe, Mazzuca Poggolini, Pisapia, Rodeghiero, Schmidt, Costa, Milanese, Jannone, Cicala, Sgarbi, Mazzoni, Emerenzio Barbieri, Grillo, Battaglia, Bolognesi, Sandi, Giacco, Bellini, Angioni, Tidei, Fioroni, Calzolaio, Folena, Vianello, Ruggieri».

(12 febbraio 2003)